



Ministero dell'università e della ricerca

Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale

Alla Ministra

Prof.ssa Maria Cristina Messa

mur.gabinetto@postacert.istruzione.it

e p.c. Prof. Giuseppe Recinto

Capo di Gabinetto MUR

mur.gabinetto@postacert.istruzione.it

Dott.ssa Maria Letizia Melina

Segretario Generale MUR

segretariatogenerale@pec.mur.gov.it

Dott. Gianluca Cerracchio

Direttore generale della

Direzione generale degli

ordinamenti della

formazione superiore e del

diritto allo studio

dgordinamenti@pec.mur.gov.it

S E D E

Oggetto: parere in merito allo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente "Modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212".

Adunanza del 7e 8 luglio 2022

Il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (C.N.A.M.)

VISTA la nota della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, prot. n. 15605 del 13/06/2022, con la quale è stata richiesta la formulazione di un parere in merito allo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente "Modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica,





Ministero dell'università e della ricerca

Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale

musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212";

- VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 recante la *"Riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati"* e, in particolare, l'art. 2;
- VISTO il Decreto Ministeriale 19 febbraio 2021, n. 67 contenente il *"Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale"*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
- VISTO il *Regolamento sulle modalità di funzionamento del C.N.A.M.*, approvato dall'Assemblea plenaria il 27 maggio 2022;
- ESAMINATA la documentazione allegata alla suddetta nota ed, in particolare, lo schema di decreto e la relazione illustrativa;
- SENTITA la Commissione Politiche istituzionali, autonomia e riforme, di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) del *Regolamento* del C.N.A.M.,

esprime in premessa le seguenti considerazioni:

1. Considerazioni preliminari

Dal 2005, anno in cui venne emanato il regolamento recante la disciplina generale per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni AFAM, previsto dall'art. 2, comma 7, lettera h), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, numerosi interventi hanno modificato il quadro complessivo di carattere normativo e regolamentare riguardante il comparto. Alcune delle modifiche e delle integrazioni operate hanno riguardato anche aspetti dell'organizzazione didattica, anche se gli interventi si sono caratterizzati per la loro parzialità.

Oltre a ciò va rilevato che nei diciassette anni intercorsi dall'adozione del regolamento oggetto di revisione sono emerse criticità riguardanti non solo il sistema nel suo complesso ma anche, in qualche caso, l'interpretazione e l'attuazione di alcune norme contenute nel suddetto regolamento. Pertanto il Consiglio valuta preliminarmente in modo positivo l'intervento normativo volto a riformare il d.P.R. 212 del 2005 attraverso modifiche, integrazioni e migliori formulazioni dell'articolato, che non ne stravolgono la sostanza ma lo rendono più attuale e rispondente alle esigenze del sistema.





Ministero dell'università e della ricerca

Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale

2. Definizioni

Appare non solo pienamente condivisibile ma in alcuni casi inevitabile l'aggiornamento e l'integrazione delle definizioni normative contenute nell'articolo 1 del d.P.R. 212. Tra gli aggiornamenti necessari quello riguardante l'agenzia nazionale di valutazione, ora A.N.V.U.R., e la sostituzione della denominazione *corso di formazione alla ricerca con dottorato di ricerca*, in base alla modifica della L. 508/1999 intervenuta con il D.L. 80/2021. Tra le nuove formulazioni che tendono a favorire l'interpretazione univoca di talune fattispecie vanno recepite positivamente la parziale modifica della nozione di *dipartimento* e le definizioni di *regolamento didattico generale* e di *regolamento dei corsi*, che saranno poi esplicitate rispettivamente nelle novelle degli articoli n. 5 e n. 10.

Altrettanto necessario e condivisibile l'aggiornamento operato nell'articolo 3, in particolare con l'inserimento, tra i corsi che attribuiscono il diploma accademico di secondo livello, del corso a ciclo unico in restauro (di cui al D.M. 30 dicembre 2010, n. 302; cfr. anche l'articolo 10-ter del testo del regolamento novellato), la migliore formulazione del comma 1, lettera e) del medesimo articolo 3, che ora distingue correttamente i corsi di perfezionamento dai master, con relativa differenziazione dei titoli conseguiti.

3. Rilascio pergamene originali dei titoli di studio

Si valuta molto positivamente la norma inserita – sempre all'articolo 3, in sostituzione dell'originario comma 2 – che assegna alle Istituzioni, a partire dall'anno accademico 2023-2024, il compito di provvedere alla consegna delle pergamene originali dei titoli rilasciati in relazione ai corsi accreditati dal Ministero: ciò in coerenza con il principio di autonomia e con lo scopo di allineare le istituzioni AFAM anche da questo punto di vista alle Università, e di garantire una maggior snellezza della procedura.

4. Organizzazione didattica

Si rileva la completa riscrittura dell'articolo 5 del d.P.R. 212 del 2005 sin dalla modifica della rubrica attraverso l'introduzione del riferimento ai corsi e ai dipartimenti, individuati in questo modo quali elementi centrali del sistema della didattica.

Si ritiene estremamente opportuna la diversa interpretazione del ruolo delle *scuole*. L'offerta formativa delle istituzioni AFAM era infatti articolata – secondo quanto definito nel d.P.R. 212 – in corsi di differente livello afferenti obbligatoriamente alle scuole, che erano individuate – in sede di prima applicazione – nella Tabella A allegata al medesimo d.P.R. 212. Nel caso dei conservatori, ad esempio, questo riferimento obbligato, oltre a limitare fortemente l'autonomia, ha generato in qualche caso confusione risultando inoltre superfluo, in quanto a molte scuole afferisce un solo corso di studi. Il raggruppamento dei corsi di studio in scuole diventa una facoltà, esercitabile attraverso apposita delibera del consiglio accademico.





Ministero dell'università e della ricerca

Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale

Altra valutazione positiva viene data dal Consiglio sul nuovo comma 3 dell'articolo 5, che prevede che le istituzioni, con delibera del consiglio accademico, definiscano il numero e la denominazione dei dipartimenti, e ne disciplinino il funzionamento e la figura del coordinatore di dipartimento. I dipartimenti, dunque, non sono più predefiniti mediante regolamento ministeriale, ma sono individuati autonomamente dalle istituzioni che li disciplinano nel numero, nella denominazione nonché nell'afferenza dei corsi di studio e delle eventuali scuole che raggruppano più corsi.

Le possibili criticità individuate su tale nuovo assetto, che non ne inficiano peraltro la positiva valutazione del Consiglio, riguardano essenzialmente:

- a. la mancanza di un esplicito riferimento ad una struttura fondamentale per la gestione dei corsi di studio, quale il *consiglio di corso*, che non viene citato ma che va evidentemente inteso quale *competente struttura didattica*. Dal momento però l'articolo 5 attribuisce al dipartimento anche la generale responsabilità dell'offerta formativa, questo duplice riferimento di carattere generico può generare una non chiarezza dei rispettivi ruoli;
- b. la mancanza di un elemento regolatore di tipo quantitativo nella formazione dei dipartimenti, come ad esempio è previsto – per quanto riguarda gli atenei – all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge 240/2010

Si ritiene che tali possibili criticità siano eventualmente sanabili attraverso atti successivi, quali ad esempio note ministeriali e/o linee guida.

Altre valutazioni positive relativamente alla nuova formulazione dell'articolo 5 riguardano:

- a. il riconoscimento che la competenza in merito alle attività di produzione artistica sia incardinata nel consiglio accademico, al quale i dipartimenti formulano proposte. Tale variazione è essenziale per affermare il principio che la produzione artistica necessita di un coordinamento unitario, e per evitare in tal modo la realizzazione di produzioni eccessivamente parcellizzate e la conseguente dispersione delle risorse;
- b. la previsione che in ciascun dipartimento vi sia almeno un rappresentante degli studenti con diritto di voto, in analogia a quanto avviene nelle università.

5. Crediti formativi accademici

Si valuta positivamente, all'interno di un dispositivo normativo di carattere regolamentare, la definizione della quantità media di impegno per uno studente a tempo parziale pari a 36 crediti formativi (articolo 6, comma 2-bis). Il d.P.R. 212, infatti, disciplinava solo la quantità media di impegno con riferimento al tempo pieno.

Riguardo il comma 1, rimasto sostanzialmente inalterato, si rileva che il testo non chiarisce un punto che rimane oggetto di incerta applicazione da anni, da parte delle istituzioni e anche del Ministero. La norma stabilisce infatti in 25 ore il credito formativo, con possibile variazione del 20% stabilita con decreto ministeriale, mai emanato. Considerato che ad oggi la stessa piattaforma CINECA riconosce la possibilità di operare un decremento rispetto alle 25 ore di impegno solo agli ISIA, alle accademie nazionali e agli istituti ex art. 11, sarebbe di fondamentale importanza –





Ministero dell'università e della ricerca

Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale

attraverso l'apposita decretazione prevista dal regolamento – definire margini di oscillazione dell'impegno orario validi per tutte le istituzioni AFAM.

Inoltre – in riferimento al comma 3 – si sottolinea la necessità di operare una riflessione sulla portata dello stesso, rispetto ai cui contenuti è successivamente intervenuto il DM 154/2009, che ha allargato a quattro (individuale, d'insieme o di gruppo, collettiva teorico o pratica, laboratorio) le tipologie di erogazione delle attività formative, e attribuito diversi rapporti percentuali, definiti attraverso range di percentuali, e non con una quota fissa come indicato nel testo del d.P.R. 212, non oggetto di novella su questo punto.

Considerato

- a. l'eccessivo range di oscillazione previsto dal DM 154/2009, a parità di crediti formativi accademici, per le ore di lezione in base alle diverse tipologie di erogazione;
- b. che l'esperienza attuale di valutazione delle istanze di accreditamento e revisione dei corsi di studio pervenute al CNAM palesa incongruità nell'attribuzione alle diverse attività formative di appropriate tipologie di erogazione delle stesse;
- c. che non è stato emanato, ad oggi, un DM corrispondente al 154/2009 per gli altri istituti del sistema, compatibile con quest'ultimo.

si ritiene opportuno un intervento normativo successivo alla revisione del d.P.R. 212, idoneo a sanare tali criticità, attraverso:

- a. una revisione del DM 154/2009 che preveda una diminuzione dei range di oscillazione previsti dallo stesso e una chiara definizione delle diverse tipologie di erogazione delle attività formative;
- b. l'emanazione di ulteriori DM recanti la stessa materia, validi per gli altri istituti appartenenti al sistema.

6. Ammissione ai corsi di studio

Si segnala il refuso riguardante la riscrittura del comma 3 dell'articolo 7, ove recita che *"Gli istituti superiori di studi musicali e coreutici possono ammettere ai corsi di diploma accademico di primo livello e, previo completamento di questo, di secondo livello, studenti con spiccate e comprovate capacità ed attitudini musicali o coreutiche, ancorché privi, in ragione dell'età anagrafica, dei titoli di ammissione di cui al comma 4."*

Com'è noto sulla questione (che riguarda soltanto i conservatori e l'Accademia nazionale di danza) di come trattare eventuali studenti privi per ragioni anagrafiche del diploma di scuola secondaria di secondo grado, ma di livello tecnico compatibile con i corsi di diploma accademico di primo livello, è intervenuto in maniera risolutiva il DM 382/2018 con l'art. 5 "Valorizzazione dei giovani talenti". Pertanto la norma modificata del d.P.R. 212 da un lato si contraddice in quanto afferma che per l'iscrizione ai corsi di secondo livello occorre aver concluso il primo, ma allo stesso tempo prevede una deroga riguardo ai titoli di ammissione; d'altro lato non tiene conto della





Ministero dell'università e della ricerca

Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale

previsione specifica sui giovani talenti normata nel DM 382/2018, creando confusione e accreditando il principio che ci si possa iscrivere a un corso di studi di secondo livello addirittura senza il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Pertanto si ritiene corretto salvaguardare quanto originariamente previsto dal d.P.R. 212, sollecitando le istituzioni – attraverso un successivo intervento normativo di rango inferiore – a richiedere agli studenti dei corsi accademici di primo livello, qualora si iscrivano privi del diploma di scuola secondaria di secondo grado, che questo deve essere conseguito prima della fine del secondo anno di iscrizione, onde non confliggere e creare confusione con la fattispecie definita nell'articolo 5 del DM 382/2008.

Infine si evidenzia che la preparazione iniziale cui fa riferimento il comma 2 del medesimo articolo 7 andrebbe intesa anche in riferimento alle competenze linguistiche, per gli studenti non italiani. A questo proposito si rileva che sarebbe opportuno un intervento ministeriale volto a chiarire, una volta per tutte, i livelli richiesti per l'accesso ai corsi di primo e secondo livello, secondo il *Common European Framework of Reference for Languages* (CEFR).

Condivisibile e necessario, per concludere, la modifica del requisito dell'*idoneità* per la valutazione dei titoli di accesso, sostituito con quello più corretto dell'*equipollenza*.

7. Regolamenti didattici

Il Consiglio ritiene ugualmente condivisibile la riscrittura, in buona parte, dell'articolo 10, concernente – nella novella del testo – la definizione dei contenuti del *regolamento didattico generale*, che disciplina gli aspetti generali di organizzazione dell'attività didattica comuni ai diversi corsi di studio, sottoposto ad approvazione ministeriale, e i regolamenti dei corsi, che disciplinano la funzionalità dei singoli corsi di studio, con riferimento ad una serie di aspetti ripresi in gran parte da quanto già stabilito con riferimento al previgente regolamento didattico (cfr. articolo 10, comma 3 del d.P.R. 212 del 2005). Si chiarisce correttamente che questi ultimi sono rimessi all'autonomia delle singole istituzioni, e che pertanto non costituiscono oggetto di approvazione da parte del Ministero.

Il Consiglio approva altresì la previsione contenuta al comma 3, lettera i) del medesimo articolo 10, ove si introduce una nuova misura minima della frequenza, che passa dall'80 per cento al 50 per cento, lasciando però facoltà ai regolamenti interni di prevedere percentuali maggiori o modalità telematiche di frequenza a seconda dei corsi di studio e delle tipologie di attività formative. Tale previsione, volta a garantire ancora una volta l'esercizio di una maggiore autonomia da parte delle istituzioni, in linea con quanto già avviene nel mondo universitario, può costituire un aiuto per gli studenti fuori sede, in particolare per la frequenza di quelle discipline di natura teorica sulle quali può essere riversata una più alta percentuale di studio individuale.





Ministero dell'università e della ricerca

Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale

8. Diplomi ad honorem

Ugualmente condivisibile quanto previsto dall'articolo 10-bis del regolamento novellato, che allinea, anche sotto tale aspetto, l'AFAM al sistema universitario (cfr. art. 169 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/1933), consentendo anche alle istituzioni AFAM il rilascio dei diplomi ad honorem a *“personalità di chiara fama artistica, scientifica, culturale e sociale, di rilievo nazionale e internazionale che si siano al contempo distinte per attività artistiche, culturali, di studio e di ricerca in materie oggetto del corso in relazione al quale si conferisce il titolo”*. Opportuno appare altresì, a parere del Consiglio, il limite numerico previsto, pari a un solo diploma e un solo dottorato ad honorem riferito a ciascun anno accademico, al fine di non inflazione tale strumento, prevenendone un possibile abuso.

9. Istituzioni non statali

La pur apprezzabile parziale riformulazione dell'articolo 11 ripropone ancora una volta la cogente necessità di procedere all'emanazione di uno degli atti fondamentali previsti dalla Legge 508/1999, ossia il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), disciplinante *“la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta formativa del settore”*, essenziale per garantire un futuro al sistema e una feconda integrazione tra istituzioni statali e non statali. Si ritiene la novella necessaria, nei termini di prevedere i requisiti che le istituzioni AFAM non statali devono avere ai fini del riconoscimento dell'autorizzazione ministeriale al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, nonché della procedura di valutazione volta al riconoscimento, proprio a causa della mancanza del suddetto regolamento. La sua emanazione a questo punto risulta tanto più urgente anche in relazione con la radicale modifica del sistema di reclutamento, che deve procedere in sintonia con una visione del sistema in cui lo strumento della programmazione deve sostituire quello del *“non governo”* che da troppo tempo ha relegato l'AFAM in un limbo privo di prospettive.

10. Corsi propedeutici

Si ritiene infine importante, e non solo come necessario adeguamento normativo, che il d.P.R. novellato contenga il riferimento alla possibilità per gli istituti superiori di studi musicali e coreutici di continuare ad organizzare i corsi propedeutici e le attività non curricolari di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 (DM 382/2018).

Il Consiglio, tutto ciò premesso e considerato, esprime parere favorevole sulla riforma del regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, trasmesso dalla Direzione generale delle Istituzioni della formazione superiore con prot. 15605 del 13 giugno 2022.





Ministero dell'università e della ricerca

Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale

Il Consiglio, inoltre, raccomanda – per le considerazioni espresse in premessa al punto 6 – la correzione del refuso presente nel testo novellato, che – qualora non corretto – consentirebbe agli studenti privi del diploma di scuola secondaria di secondo grado l'iscrizione ai corsi di diploma accademico di secondo livello dei conservatori e dell'Accademia nazionale di danza.

Il Consiglio infine, auspica:

- In relazione al contenuto dell'articolo 11 novellato, e per le considerazioni espresse in premessa al punto 9, la sollecita emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), disciplinante *“la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta formativa del settore”*;
- In relazione a quanto previsto dall'articolo 6 comma 3, e per le considerazioni espresse in premessa al punto 5:
 - a. la revisione del DM 154/2009 che preveda una diminuzione dei range di oscillazione delle ore di attività formative previsti dallo stesso per i conservatori e una chiara definizione delle diverse tipologie di erogazione delle attività formative
 - b. l'emanazione di ulteriori decreti ministeriali riguardanti il medesimo oggetto, validi per le altre tipologie di istituto appartenenti al sistema;
- In relazione a quanto previsto dall'articolo 6 comma 1, e per le considerazioni espresse in premessa al punto 5, l'emanazione del decreto già previsto nel d.P.R. 202/2005 e mai emanato, occorrente per definire in modo univoco le variazioni in aumento o in diminuzione delle ore corrispondenti ad un credito formativo accademico per singoli corsi, entro il limite del 20 per cento.

Il Consiglio, per concludere, segnala l'opportunità all'articolo 8 di inserire un comma con la previsione che *“per conseguire il diploma accademico di secondo livello a ciclo unico, lo studente deve aver acquisito almeno 300 crediti, fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2”*.

Roma, 7 luglio 2022

Il Segretario
Prof. Giovanni Latino

Il Presidente
Prof. Antonio Bisaccia





R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 19 dicembre 2023

NUMERO AFFARE 01436/2023

OGGETTO:

Ministero dell'università e della ricerca.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente *«Modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212»*.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 0002527 in data 6 dicembre 2023 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Marina Perrelli;

Premesso:



1. Con la nota prot. n. 0002527 in data 6 dicembre 2023 il Ministero dell'università e della ricerca ha trasmesso per il parere, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di decreto in oggetto.

1.2. Il Ministero riferisce che nella materia didattica la delega regolamentare contenuta nella legge 21 dicembre 1999, n. 508 aveva già trovato attuazione con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (nel prosieguo indicati come AFAM), ma che le modifiche normative successivamente intervenute, unitamente ai mutamenti organizzativi, alle criticità emerse e alla naturale evoluzione delle esigenze formative, hanno fatto insorgere la necessità di apportare delle modifiche alla disciplina di cui al d.P.R. n. 212 del 2005.

Alla luce delle modificazioni ritenute necessarie o comunque opportune, in punto di *drafting*, è stata adottata la tecnica redazionale della novella al fine di garantire e rendere maggiormente chiare, trasparenti e intelligibili le modifiche apportate dal presente schema di regolamento al d.P.R. 212 del 2005.

1.3. Il Ministero proponente ha, infine, specificato che la relazione, così come lo schema di decreto in oggetto e la documentazione allegata erano già state trasmesse al Consiglio di Stato in data 6 ottobre 2022 e che vengono nuovamente trasmessi congiuntamente allo schema di d.P.R. sul reclutamento, a seguito del parere interlocutorio n.1924 del 5 dicembre 2022 e del parere di non luogo a provvedere n. 977 del 3 luglio 2023.

2. Il testo trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere, bollinato dal Ragioniere generale dello stato, è accompagnato dalla relazione al Ministro sottoscritta dal Ministro, dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica bollinata, dall'analisi tecnico normativa - A.T.N., dall'analisi di impatto regolamentare - A.I.R., dalla Valutazione del NUVIR n. 182/22 VIII del 21 settembre 2022, dal parere del



Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, espresso nell'adunanza del 7 e 8 luglio 2022.

I precedenti

3. Con il parere interlocutorio n. 1924 del 5 dicembre 2022 la Sezione aveva restituito lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, elaborato nella precedente legislatura, al Ministero proponente evidenziando la *“stretta connessione esistente tra il presente schema di regolamento e quello relativo al nuovo sistema di reclutamento delle Accademie e dei Conservatori in istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica che è stato restituito con parere interlocutorio al Ministero referente per una più approfondita riflessione su alcune importanti criticità rilevate.”*

3.1. La Sezione aveva anche suggerito al Ministero proponente con specifico riguardo allo schema di decreto in oggetto l'opportunità *“di una più dettagliata definizione dello spazio di autonomia di ciascuna istituzione nel raggruppare corsi di materie omogenee in scuole e della previsione di più stringenti forme di controllo delle istituzioni non statali che possono rilasciare titoli di Alta formazione”*.

4. Con la nota di trasmissione prot. n. 0001012 del 13 giugno 2023 il Ministero dell'università e della ricerca ha nuovamente chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto.

4.1. Con parere definitivo n. 977 del 3 luglio 2023 la Sezione ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta di parere presentata da soggetto non legittimato, *“auspicando che la trasmissione del nuovo schema di regolamento, sottoscritta dal Ministro proponente e corredata da tutta la documentazione prescritta, avvenga anche all'esito di un attento riesame dell'intera gamma dei rilievi sollevati con il parere interlocutorio n. 1924 del 5 dicembre 2022, riesame che allo stato non appare essere stato compiuto, avendo il Ministero ritenuto sufficienti le modifiche apportate allo schema di d.P.R. in materia di procedure e modalità di reclutamento.”*

Considerazioni generali



5. Lo schema di decreto, oggetto della richiesta di parere, mira a fornire un corpo di norme omogeneo ed aggiornato entro il quale potersi muovere con l'autonomia che compete ad istituzioni di formazione superiore, quali sono quelle di alta formazione artistica musicale e coreutica, superando le disfunzioni dovute anche ad una normativa frammentata in decine di decreti ministeriali susseguitisi nel tempo; oltre che ad un impianto organizzativo, in materia didattica, fortemente centralizzato.

5.1. Quanto alle novità introdotte la Sezione ritiene di poter richiamare quanto già esposto nel parere interlocutorio n. 1924 del 5 dicembre 2022.

6. La Sezione ritiene opportuno non procedere all'esame analitico dell'articolato, in quanto alcune delle criticità rilevate, sia sotto il profilo procedurale che sotto il profilo sostanziale, inducono a ritenere sussistenti i presupposti per rimettere lo schema di decreto al Ministero referente al fine di indurre un'ulteriore riflessione sullo stesso, così come fatto anche in relazione al d.P.R. sul reclutamento.

7. Il primo profilo sul quale la Sezione ritiene necessario stimolare un'ulteriore riflessione da parte del Ministero proponente riguarda la mancata acquisizione del concerto del Ministero dell'istruzione.

7.1. Nella relazione illustrativa il Ministero proponente afferma di ritenere il concerto del Ministro dell'istruzione, previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge n. 508 del 1999, ormai superato in quanto il regolamento in esame coinvolge "funzioni e compiti di spettanza esclusiva del MUR". Infatti, con il decreto-legge 9 gennaio 2020 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è stato soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e le sue competenze sono state suddivise tra il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca e segnatamente, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal citato decreto-legge n. 1 del 2020, al Ministero dell'università e della ricerca sono state attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo



Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica.

8. Tanto premesso la Sezione osserva che il regolamento di delegificazione, sottoposto al parere di questo Consiglio, contiene delle modifiche che sembrano idonee a incidere anche su materie di competenza del Ministro dell'istruzione.

A mero titolo esemplificativo la Sezione rileva che il novellato comma 1 dell'articolo 5 stabilisce che le scuole (articolazioni che contengono uno o più corsi di studio) divengono strutture facoltative che le istituzioni possono o meno prevedere nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, il novellato comma 3 dell'articolo 7 prevede che *“gli istituti superiori di studi musicali e coreutici possono ammettere ai corsi di diploma accademico di primo livello studenti con spiccate capacità e attitudini, ancorché privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico”* e il successivo comma 4 introduce delle equipollenze tra titoli.

8.1. Pertanto, richiamata la rilevanza non formale del momento codecisionale, rappresentato dal concerto che realizza una effettiva compartecipazione alla elaborazione del provvedimento o dell'atto per il quale l'autorità concertata esprime sulla proposta elaborata dall'autorità concertante una valutazione di compatibilità con gli interessi di cui è portatrice (Cons. Stato, n. 1083 del 2023), la Sezione evidenzia che nel caso in esame non appare sufficiente ad escludere il concerto del Ministro dell'istruzione l'*excursus* normativo, puntualmente evidenziato dal Ministero proponente, in quanto il regolamento sottoposto a parere appare idoneo ad incidere su competenze e funzioni del Ministero dell'istruzione.

8.2. Alla luce della predetta considerazione e nell'attuale vigenza dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 508 del 1999, la Sezione ritiene che ricorrano i presupposti per richiedere il concerto del Ministero dell'istruzione sullo schema in questione, concerto richiesto anche in relazione allo schema di d.P.R. sul reclutamento.



9. Premesso che la suddetta criticità è di per sé sola idonea a giustificare l'adozione di un parere interlocutorio al fine di richiedere un'ulteriore riflessione da parte del Ministero proponente, la Sezione ritiene opportuno sottoporre nuovamente all'attenzione dello stesso l'opportunità:

- di una più dettagliata definizione dello spazio di autonomia di ciascuna istituzione nel raggruppare corsi di materie omogenee in scuole;
- della previsione di più stringenti forme di controllo delle istituzioni non statali che possono rilasciare titoli di Alta formazione.

10. Alla stregua delle esposte considerazioni, ferma e riservata ogni ulteriore valutazione e determinazione sul merito contenutistico del proposto schema di decreto, la Sezione ritiene di sospendere la pronuncia del richiesto parere, in attesa degli indicati approfondimenti.

P.Q.M.

Sospende la pronuncia del parere nelle more degli approfondimenti istruttori indicati in motivazione.

L'ESTENSORE
Marina Perrelli

IL PRESIDENTE
Paolo Troiano

IL SEGRETARIO
Cesare Scimia



Numero ____/____ e data __/__/____ Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 30 gennaio 2024

NUMERO AFFARE 01436/2023

OGGETTO:

Ministero dell'universita' e della ricerca.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente *«Modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212»*.

LA SEZIONE

Vista la nota prot. n. 2527 del 6 dicembre 2023 del Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'università e della ricerca, con la quale è stata trasmessa la relazione, vistata dal Ministro, recante la richiesta del parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Visto il parere interlocutorio n. 1693 del 29 dicembre 2023 della Sezione sull'affare

consultivo in oggetto;

Vista la nota prot. n. 130 del 22 gennaio 2024 a firma, d'ordine del Ministro, del Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'università e della ricerca, con la quale è stato riscontrato il parere interlocutorio n. 1693 del 29 dicembre 2023;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Daniele Cabras;

Premesso:

1. Con il parere interlocutorio n. 1693 del 29 dicembre 2023, la Sezione aveva sospeso la pronuncia del parere sullo schema di decreto in oggetto nelle more degli approfondimenti istruttori indicati in motivazione. In particolare, la Sezione aveva ritenuto di non procedere all'espressione del parere dopo aver rilevato talune criticità, di ordine procedurale e sostanziale. Riguardo al primo profilo, era stata richiesta un'ulteriore riflessione in merito alla mancata acquisizione del concerto del Ministero dell'istruzione, rilevando come il regolamento in esame coinvolgesse funzioni e compiti di spettanza di tale Ministero. Sotto il profilo sostanziale, era stata invece richiamata l'attenzione del Ministero proponente sull'opportunità di una *“più dettagliata definizione dello spazio di autonomia di ciascuna istituzione nel raggruppare corsi di materie omogenee in scuole”* nonché di una *“previsione di più stringenti forme di controllo delle istituzioni non statali che possono rilasciare titoli di Alta formazione”*.

2. Precedenti. Lo schema di regolamento in oggetto, elaborato nella precedente legislatura, era stato trasmesso una prima volta per il parere al Consiglio di Stato in data 6 ottobre 2022.

Con il parere interlocutorio n. 1924 del 5 dicembre 2022, la Sezione aveva restituito lo schema di decreto del Presidente della Repubblica al Ministero proponente evidenziando la *“stretta connessione esistente tra il presente schema di regolamento e quello relativo al nuovo sistema di reclutamento delle Accademie e dei Conservatori in istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica che è*

stato restituito con parere interlocutorio al Ministero referente per una più approfondita riflessione su alcune importanti criticità rilevate.”. La Sezione aveva anche suggerito, già in tale circostanza, al Ministero proponente l’opportunità “di una più dettagliata definizione dello spazio di autonomia di ciascuna istituzione nel raggruppare corsi di materie omogenee in scuole e della previsione di più stringenti forme di controllo delle istituzioni non statali che possono rilasciare titoli di Alta formazione”.

Con la nota di trasmissione prot. n. 1012 del 13 giugno 2023, il Ministero dell’università e della ricerca ha nuovamente chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto. Con parere definitivo n. 977 del 3 luglio 2023, la Sezione ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta di parere presentata da soggetto non legittimato, *“auspicando che la trasmissione del nuovo schema di regolamento, sottoscritta dal Ministro proponente e corredata da tutta la documentazione prescritta, avvenga anche all’esito di un attento riesame dell’intera gamma dei rilievi sollevati con il parere interlocutorio n. 1924 del 5 dicembre 2022, riesame che allo stato non appare essere stato compiuto, avendo il Ministero ritenuto sufficienti le modifiche apportate allo schema di d.P.R. in materia di procedure e modalità di reclutamento.”*

Con la nota prot. n. 2527 del 6 dicembre 2023, il Ministero dell’università e della ricerca ha quindi nuovamente richiesto il parere sull’affare in oggetto e su tale richiesta la Sezione si è espressa con il richiamato parere interlocutorio n. 1693 del 29 dicembre 2023.

3. Alla predetta nota prot. n.2527 del 6 dicembre 2023 del Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’università e della ricerca erano, in particolare, allegati: a) la relazione del Ministro di trasmissione al Consiglio di Stato dello schema di decreto; b) il testo dello schema di decreto; c) la relazione illustrativa; d) la relazione tecnica verificata dalla Ragioneria generale dello Stato; e) l’Analisi di Impatto della Regolamentazione, corredata da valutazione di adeguatezza del

Nucleo AIR della Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e normativi; f) l'Analisi tecnico-normativa; g) il parere del Consiglio nazionale dell'alta formazione Artistica e Musicale (CNAM). In seguito all'espressione del parere interlocutorio n. 1623 del 29 dicembre 2023, è pervenuto, a firma del Capo dell'ufficio legislativo, d'ordine del Ministro, il formale concerto del Ministero dell'istruzione e del merito in relazione alle sole disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4, 6, lettera c) e d), 8 e 11, lettera b), dello schema di regolamento.

4. Il provvedimento in esame ha origine dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, che ha disposto la trasformazione delle Accademie e dei Conservatori in Istituti di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), prevedendo che la riforma venisse attuata attraverso uno o più regolamenti di delegificazione relativi ai diversi profili di tali istituzioni. Con il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, è stato adottato il regolamento recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni AFAM. Con lo schema di decreto in esame si intende fornire un corpo di norme omogeneo ed aggiornato entro il quale potersi muovere con l'autonomia che compete ad istituzioni di formazione superiore, quali sono quelle di alta formazione artistica musicale e coreutica, superando le disfunzioni dovute anche ad una normativa frammentata in decine di decreti ministeriali susseguitisi nel tempo, oltre che ad un impianto organizzativo, in materia didattica, fortemente centralizzato. Per quanto riguarda gli specifici contenuti del provvedimento, la Sezione ritiene di poter rinviare al parere interlocutorio n. 1924 del 5 dicembre 2022.

Considerato:

1. Con la nota prot. n.130 del 22 gennaio 2024 del Ministero dell'università e della ricerca viene dato puntuale riscontro alle osservazioni formulate dalla Sezione nel parere interlocutorio del 29 dicembre 2023.

Per quanto riguarda l'opportunità di acquisire il concerto del Ministero dell'istruzione e del merito, l'Amministrazione ha accolto l'osservazione della

Sezione e, oltre che sulle disposizioni indicate nel parere interlocutorio a titolo esemplificativo, ha ritenuto di acquisirlo sull'articolo 10 del d. P.R. n. 21 del 2005, come modificato dall'articolo 1, comma 8, che, alla lettera h), che fa riferimento *“ad un apposito servizio istituito per il coordinamento dell'attività di orientamento da svolgere in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore, nonché, in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per studenti”*, e sull'articolo 12, comma 3, del d.P.R., n. 212 del 2005, come modificato dall'articolo 1, comma 11, lettera b), che espressamente prevede che *“gli istituti superiori di studi musicali e coreutici possono continuare ad organizzare corsi propedeutici e attività non curricolari di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60”*. Come ricordato al paragrafo 3 delle premesse, in merito a tali disposizioni è stato espresso il formale concerto del Ministero dell'istruzione e del merito che dovrà essere richiamato nelle premesse del regolamento.

Per quanto concerne la richiesta della Sezione di una più dettagliata definizione dello spazio di autonomia di ciascuna istituzione nel raggruppare corsi di materie omogenee in scuole, l'Amministrazione ha fatto presente che le istituzioni AFAM appartengono alla formazione superiore al pari delle istituzioni universitarie e che, relativamente a quest'ultime, l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge n. 240 del 2010, prevede strutture di raccordo facoltativo sulla base di meri *“criteri di affinità disciplinare”* che il legislatore, tuttavia, non definisce. Analogamente, la novella regolamentare si limita a confermare che il raggruppamento in scuole avvenga con il criterio della *“omogeneità delle materie”*, senza definirlo più compiutamente. Si aggiunge che il regolamento prevede un'ampia autonomia dei dipartimenti la cui istituzione, a differenza delle scuole, resta obbligatoria e ai quali devono afferire i corsi e le eventuali scuole. In tal modo, afferma l'Amministrazione, si perseguono contestualmente un'adeguata flessibilità e la semplificazione organizzativa. L'opportunità di lasciare ampi spazi di flessibilità è in particolare ricondotta alla

possibilità di adottare criteri differenti per l'aggregazione dei corsi. L'obiettivo della semplificazione organizzativa viene invece giustificato dalla circostanza che le istituzioni presenti sul territorio presentano dimensioni organizzative assai diverse e pertanto, mentre per alcune l'istituzione di un unico dipartimento potrebbe rivelarsi sufficiente, per altre appare necessaria la previsione di scuole.

Per quanto riguarda l'osservazione della Sezione relativa alla previsione di più stringenti forme di controllo sulle istituzioni non statali autorizzate al rilascio di titoli di alta formazione, si fa presente che sono state già previste forme di controllo più stringenti delle attuali. Il nuovo testo della relativa disposizione regolamentare prevede infatti che la prevista autorizzazione possa essere rilasciata solo a *“qualificate istituzioni non statali con pluriennale esperienza nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in coerenza con le linee generali d'indirizzo adottate con cadenza triennale dal Ministero sulla base di esigenze di sviluppo a livello territoriale dell'offerta formativa”*, mentre in precedenza la norma conteneva un generico riferimento a *“istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge”*. Inoltre, d'ora in avanti l'autorizzazione dovrà essere concessa su parere del Consiglio nazionale dell'Alta formazione Artistica e Musicale (CNAM) in ordine alla qualificazione dell'istituzione e non più solo in ragione della conformità dell'ordinamento didattico dei corsi proposti. All'ANVUR, infine, oltre alla valutazione circa l'adeguatezza delle strutture e delle risorse, spetterà la valutazione, con cadenza triennale, della verifica della persistenza dei requisiti per il mantenimento dell'accreditamento in relazione a ciascun corso autorizzato.

I chiarimenti forniti dall'Amministrazione possono ritenersi soddisfacenti con riferimento ad entrambe le osservazioni di natura sostanziale della Sezione.

4. Va rilevato come l'Analisi di impatto della regolamentazione risulti particolarmente approfondita e attesti come la redazione del procedimento sia stata preceduta da un'attività istruttoria accurata che, avvalendosi di un Tavolo di lavoro volto a favorire un costante raccordo dialettico tra il Ministero e tutti gli *stakeholders* del settore AFAM, prende le mosse da un'analisi quantitativa e degli

orientamenti degli attuali frequentatori dei corsi nonché dalle caratteristiche del sistema degli istituti. Vengono individuati in modo puntuale gli obiettivi generali del provvedimento e gli obiettivi specifici delle singole novelle al d.P.R. n. 212 del 2005, dai quali emerge come il provvedimento sia espressione di una logica unitaria e convergente. Vengono altresì individuati gli indicatori e i valori di riferimento che consentiranno un monitoraggio puntuale e dettagliato del provvedimento in grado di misurarne l'efficacia e di costituire la premessa di eventuali, successivi interventi correttivi. Per quanto riguarda l'impatto economico, sociale e ambientale del regolamento, si evidenzia come i principali destinatari e beneficiari dell'intervento siano gli studenti che potranno usufruire di un'offerta formativa più ampia e specialistica, di una maggiore varietà di percorsi didattici e di un quadro di titoli conseguibili più aggiornato ed organico.

5. Nel parere del CNAM viene raccomandato all'Amministrazione di completare sollecitamente l'attuazione dell'articolo 2 della legge n. 508 del 1999 attraverso l'adozione degli atti regolamentari e dei decreti ministeriali a tal fine necessari. Tale raccomandazione appare pienamente condivisibile e ad essa peraltro l'Amministrazione appare in grado di poter dare rapidamente seguito, anche alla luce delle modalità di svolgimento dell'istruttoria normativa e degli elementi di conoscenza e di valutazione in suo possesso esposti nell'Analisi di impatto della regolamentazione.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole nei termini di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Daniele Cabras

IL PRESIDENTE
Paolo Troiano

IL SEGRETARIO

Alessandra Colucci